



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
“Costa Tirrenica”

Corso Umberto I°, 27, C.A.P. 87032 – Amantea (CS) Tel.+390982/4291, Fax. +390982/41013
<https://comuneamantea.gov.it> - E-mail: lavoripubblici@pec.comune.amantea.cs.it

DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
“INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ISTITUTO
COMPENSIVO – SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI CAMPORA
SAN GIOVANNI NEL COMUNE DI AMANTEA (CS)”.

PARTE PRIMA
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Procedura di gara e criterio di selezione:

La procedura utilizzata è quella aperta, ex art. 60 del d.lgs n. 50 del 2016, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell’art. 95 del d.lgs 50/2016.

1. Modalità di presentazione dell’offerta:

- a) il plico contenente la documentazione richiesta dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara e le buste dell’offerta di cui alla lettera g), deve pervenire entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del **bando di gara** al seguente indirizzo:

| ENTE | COMUNE DI AMANTEA | UFFICIO | PROTOCOLLO |
|-------|-------------------|---------|------------|
| CORSO | UMBERTO I° | N. | 27 |
| CAP | 87032 | AMANTEA | COSENZA |

- b) il plico deve pervenire all’indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
- b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell’articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti b.1), b.2) o b.3);
- c) la consegna all’indirizzo di cui alla lettera a) con una delle modalità di cui alla lettera b), punti b.2), b.3) e b.4), deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell’ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; in tal caso fanno fede la data e l’ora di presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione;
- d) il recapito tempestivo del plico di invio rimane in ogni caso a rischio esclusivo del mittente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito;
- e) il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; si consiglia altresì di apporre all’esterno la dicitura «Documenti di gara: **NON APRIRE**»;

- f) il plico dev'essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e ad impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
- g) le buste interne contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica, di cui al Capo 3, devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le medesime modalità previste per il plico di cui alla precedente lettera f) e devono recare all'esterno l'intestazione del mittente.

2. Contenuto del plico – "A" - Documentazione Amministrativa:

All'interno del plico della Documentazione amministrativa il concorrente dovrà inserire il "PASSOE", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Inoltre, il concorrente dovrà obbligatoriamente produrre la seguente documentazione:

- a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara:
- a.1) la situazione personale dell'offerente (possessione dei requisiti di idoneità professionale e assenza dei motivi di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
 - a.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativo alla capacità tecnica, di cui al successivo Capo 2.3.
 - a.3) **presa visione, firmata dall'incaricato del Comune, attestante l'avvenuto sopralluogo Obbligatorio.**
- b) cauzione provvisoria, a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 93, del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiesta al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara**, costituita, a scelta dell'offerente, da: b.1) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata *operatività entro 15 giorni*, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con *validità non inferiore a 180 giorni* dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata *la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile*;
- b.1) impegno del fideiussore a garantire la stazione appaltante dell'eventuale sanzione pecuniaria di € **271,46 (uno per mille)**, per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 9, dell'art. 83, del d.lgs n. 50 del 2016;
 - b.2) in caso di polizze bancarie o assicurative è necessaria la sottoscrizione con firma digitale dell'Assicuratore o dell'incaricato dell'Istituto bancario;
- c) **a pena di esclusione**, impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (*cauzione definitiva*) di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:
- c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo se la cauzione provvisoria è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
 - c.1) si intende assolto e soddisfatto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;
- d) **limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o istitutore, a pena di esclusione:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione

institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; l'assenza di tale documentazione non è causa di esclusione se è presentata a corredo dell'offerta collocata nella busta interna, ai sensi del successivo Capo 3, lettera a);

e) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a pena di esclusione:

- e.1) *se già formalmente costituiti*: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al raggruppamento e della quota dei lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- e.2) *se non ancora costituiti*: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell'offerta economica;
- e.3) *in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi*: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui rispettivamente ai successivi Capi 2.1 e 2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;

f) limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane, a pena di esclusione:

- f.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 45 e 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- f.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto f.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
- f.3) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del d.lgs n. 50 del 2016, comma 2, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio, qualora questi abbia deciso di eseguire l'appalto in proprio. In caso contrario, la certificazione deve essere posseduta sia dal consorzio e sia dalle singole consorziate indicate come esecutrici;
- f.4) nel caso in cui i consorzi di cooperative di produzione e lavoro e i consorzi stabili (art. 45, comma 1, lett. b e c, del codice) non partecipano in proprio, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dei lavori;

g) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo Capo 4.1;

h) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:

- h.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
- h.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
- i) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.avcp.it>; l'utente iscritto per conto del concorrente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento. L'importo da pagare è di € 20,00.

La mancanza del pagamento comporta l'automatica esclusione dalla gara senza poter ricorrere al soccorso istruttorio.

Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, American Express oppure, la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione il concorrente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccaî lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione.

k) sopralluogo:

L'offerta è subordinata, a pena di inammissibilità, alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) ove debbono essere eseguiti i lavori in oggetto. La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore o da altro dipendente munito di specifica delega (da consegnarsi al momento del sopralluogo).

L'appuntamento può essere fissato telefonando al numero: 0982/4291 (int. ufficio tecnico ll.pp.)(Ing. Francesco Lorello/ Geom. Pietro La Vergata) dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30. La prenotazione può essere effettuata via email (lavoripubblici@comune.amantea.cs.it). La data ultima in cui è possibile concordare un appuntamento di visita è fissata a tre giorni prme del termine ultimo di scadenza per la prtésentazione delle offerte.

Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo, sarà rilasciato a firma del RUP un'attestazione, che dovrà essere allegata unitamente alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

In caso di associazione temporanea d'impresе o consorzio ordinario di concorrenti, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da una qualsiasi delle imprese associate o consorziate candidate all'esecuzione dei lavori.

Si procederà ad escludere i concorrenti che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate, non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità sopra indicate e/o con attestazione firmata, senza giusta motivazione, da persona diversa dal Responsabile Unico del Procedimento e/o in assenza del protocollo dell'Ente.

- l) ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:

l.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

l.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

l.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;

l.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza (se previsto).

2.1 Situazione personale dell'offerente di cui al punto III.2.1) del bando di gara articoli 45, 80 e 83, del d.lgs. n. 50 del 2016)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti le seguenti condizioni, **a pena di esclusione:**

- 1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
- il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
 - **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci**: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50 per cento per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50 per cento (in ogni caso persone fisiche);
 - il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l'offerta, ai sensi del Capo 2, lettera d);
- 2) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- 3) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Costituisce, pertanto, motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, *per uno reati sotto indicati (lettere a - h) e nel caso in cui il concorrente si trovi nelle altre cause di ostative alla partecipazione (lettere i - t); pertanto, è escluso dalla gara il concorrente che:*
- a) ha commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b) in caso di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - c) ha commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - d) commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - e) per sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - f) per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - g) in caso di sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
 - h) se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - i) se la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli

- obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- j) se l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
 - k) se la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - l) se la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
 - m) per una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - n) se l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - o) se l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - p) se l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - q) se l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
 - r) se l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi
- a) base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
 - s) se l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- 4) impegno all'accettazione, in caso di aggiudicazione, del protocollo di legalità adottato dalla Stazione appaltante in ogni momento prima della conclusione del contratto (*requisito di esecuzione: tale dichiarazione può essere prodotta anche prima della stipula del contratto*);
 - 5) ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e s.m., il concorrente, deve rendere apposita dichiarazione con la quale attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro

confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto" (*requisito di esecuzione: tale dichiarazione può essere prodotta anche prima della stipula del contratto*).

- 6) *l'esclusione di cui al punto 2, lettere a),b),c),d),e),f), g)* va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti *dei soggetti cessati dalla carica* nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara.

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3), del bando di gara.

(articolo 84 del d.lgs. n. 50 del 2016, art. 61, commi 3 e 4, d.P.R. n. 207 del 2010)

Pena di esclusione, una o più dichiarazioni redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell' articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010; pertanto, il concorrente deve dimostrare di essere in possesso di una adeguata attestazione SOA in corso di validità, così come sotto indicato:

- a) attestazione SOA nella categoria **OG1** in classifica I; le lavorazioni della **cat. OG11**, di importo *non superiore a 150.000,00 euro*, ex art.12, comma 1, della legge n.80 del 2014 *e superiore al 15%* ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), quarto periodo della legge n. 80 del 2014, possono essere eseguite dai concorrenti in possesso della qualificazione a norma dell'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010; in tal caso il concorrente deve attestare che:

⇒ l'importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non è inferiore all'importo del contratto da stipulare;

⇒ il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui sopra);

⇒ è in possesso di un'adeguata attrezzatura tecnica.

- a.1) per la categoria OG11 vige il divieto di subappalto oltre il 30%, essendo una scorporabile S.I.O.S.;

- b) *raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di tipo orizzontale e G.E.I.E di tipo orizzontale* (all'articolo 48 commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010):

- b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori per la quale si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;

- b.2) la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1), e la relativa misura del requisito:

— per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a

ciascun operatore economico mandante, *pena l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio*;

--- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al concorrente singolo, *pena l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio*;

- b.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo;
- c) i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del codice eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara (senza che ciò costituisca subappalto), ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione appaltante. Qualora non vengono indicate le consorziate, si riterrà che il consorzio partecipa in proprio;
- d) per le imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'art. 48, comma 14, del d.lgs n. 50 del 2016, si applicherà quanto previsto nel precedente punto b.2), o nel caso abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile, quanto previsto dalla lettera c).

3. Buste interne.

3.1. Contenuto della busta << B - Offerta Tecnica >>

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica, illustrante le proposte oggetto di valutazione. I criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono così delineati:

| A. OFFERTA TECNICA | | |
|--------------------|--|---------------|
| | Criterio | Punteggio max |
| A1 | <i>Interventi volti al miglioramento estetico, funzionale e della sicurezza dell'area esterna dell'edificio, finalizzati all'utilizzo della stessa per attività didattiche, motorie e ludiche degli alunni</i> | 20 |
| A2 | <i>Interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici (migliorativi e/o non previsti in progetto)</i> | 10 |
| A3 | <i>Cantierizzazione ed organizzazione generale del cantiere e della sicurezza</i> | 10 |
| A4 | <i>Miglioramento dei sistemi di centrale (riduzione ingombri delle apparecchiature dell'impianto di cogenerazione, collocazione meno invasiva della centrale tecnologica, ecc.)</i> | 20 |
| TOT MAX A | | 60 |

I concorrenti, per ciascuno dei suddetti punti, compilano la documentazione nel numero massimo prescritto nel seguito per ciascun criterio su un'unica facciata, dattiloscritta con carattere 'Arial' altezza '12', interlinea 'singola' eventualmente contenente schemi o diagrammi. Qualora la documentazione sopra richiesta fosse in formato diverso o in numero di allegati/pagine superiore a quanto prescritto, le stesse non verranno prese in considerazione, assegnando alla specifica voce zero punti.

L' "Offerta tecnica" dovrà contenere gli elaborati descrittivi (relazioni e grafici) relativi alle eventuali proposte progettuali migliorative del progetto posto a base di gara. Le proposte devono essere predisposte sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nei documenti di progetto e non potranno in ogni caso stravolgerne natura e finalità. In particolare, gli elaborati prodotti devono comprendere:

- A) una Relazione Descrittiva, in cui vengano chiaramente indicate le migliorie proposte e le tipologie dei lavori da realizzare non previsti nel progetto posto a base d'asta, indicandone dettagliatamente le motivazioni e le ragioni di opportunità e di pubblico interesse nonché il perseguimento di una o di tutte le finalità che sono alla base del criterio (riqualificazione - sicurezza - fruibilità dell'area esterna ; attività motorie – attività ludiche – attività didattiche da esercitare sull'area esterna ecc.);

B) Elaborati grafici (planimetrie, prospetti, sezioni, particolari costruttivi ed altri elaborati ritenuti idonei a rappresentare compiutamente le eventuali proposte progettuali offerte quali migliorative del progetto posto a base di gara.

La sopra descritta documentazione potrà essere resa anche eventualmente in un unico elaborato purché sia strutturato in modo che sia compresa la differenziazione dei singoli elementi di valutazione. Le proposte devono essere illustrate separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di valutazione. Tali relazioni dovranno anche comprendere il computo metrico non estimativo dettagliato delle opere migliorative relative ai criteri A1, A2, A4.

Si precisa che tale computo metrico non dovrà contenere in alcun modo, pena l'esclusione, valori economici, né dovrà ricondurre, direttamente o indirettamente, a valutazioni di tipo economico, ma dovrà contenere solo le quantità di opere e lavori migliorativi offerti.

Resta inteso che in fase di esecuzione dovranno essere realizzate comunque tutte quelle lavorazioni che si renderanno necessarie per la regolare esecuzione delle opere migliorative offerte.

Unitamente alla documentazione cartacea dovrà essere predisposto un CD o DVD contenente la stessa documentazione in formato digitale (pdf e dwg o shp).

Si precisa che nulla è dovuto all'appaltatore per la predisposizione e l'esecuzione dell'offerta tecnica, in quanto l'offerente ne ha già tenuto conto nella predisposizione dell'offerta economica.

Le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche – fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell'opera – dovranno essere finalizzate a migliorare la manutenzione, durabilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita delle tubazioni e degli impianti, dei materiali e dei componenti e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.

Le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire "suggerimenti" per l'Amministrazione; pertanto anche formule generiche utilizzate dal concorrente quali: "si potrebbe" oppure "si propone" o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del concorrente.

Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente l'offerta economica, pena l'esclusione

Al riguardo si precisa che:

- I. Il concorrente, dovrà predisporre la propria offerta, previo accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato speciale d'appalto posti in visione dalla Stazione Appaltante ed acquisibili in copia, ed a seguito di apposito sopralluogo dichiarando che gli interventi migliorativi proposti sono cantierabili e realizzabili senza l'acquisizione di ulteriori pareri e/o autorizzazione di altri Enti (ex Genio Civile – Paesaggistica ecc.ecc.) ;
- II. Le variazioni proposte non potranno, in ogni caso, comportare significative modifiche tecniche al progetto posto a base di gara, né stravolgerne finalità e contenuti.
- III. I concorrenti sono tenuti a fornire adeguata argomentazione sulle motivazioni tecniche che hanno sotteso all'introduzione degli interventi migliorativi.
- IV. I concorrenti, altresì, sono tenuti a dimostrare che le integrazioni proposte siano tali da garantire una migliore efficienza del progetto originario.
- V. Tutte le eventuali proposte migliorative compiutamente rappresentate e descritte, successivamente alla determina di aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto e/o dell'inizio dei lavori dovranno essere integrate nel progetto posto a base d'asta a costituirne parte integrante e sostanziale e pertanto devono essere tali da rispettare le indicazioni e le prescrizioni riportate negli elaborati di progetto, con particolare riguardo a quanto specificato in materia di sicurezza e nel "Capitolato Speciale d'Appalto".

- VI. Le relazioni e gli elaborati, a pena di esclusione, devono essere firmati dal legale rappresentante, ai sensi della normativa vigente.
- VII. Tutte le eventuali proposte migliorative dovranno, in ogni caso, presentare elementi di convenienza per la Stazione Appaltante; non saranno considerate valide le proposte non adeguatamente motivate e documentate, nonché quelle formulate in difformità a quanto sopra indicato.
- VIII. In caso di aggiudicazione dell'appalto, gli elaborati progettuali redatti dal concorrente saranno allegati al contratto d'appalto per formarne parte integrante e sostanziale.
- IX. Al concorrente che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulterà aggiudicatario, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, oneri e prestazioni resisi necessari al fine della formulazione dell'offerta.

Si precisa che "l'obbligo di sottoscrivere l'offerta tecnica dal legale rappresentante" integra un elemento essenziale dell'offerta perché ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto dell'appalto verso il corrispettivo indicato nell'offerta medesima ed assicurare contemporaneamente la provenienza, la serietà, l'affidabilità dell'offerta stessa.

Formalità della documentazione:

- le proposte devono essere illustrate separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di valutazione. Le stesse devono essere costituite da non più di 10 cartelle.
- per cartelle delle relazioni descrittive si intendono pagine in formato A4;
- deve essere indicata, in maniera chiara e leggibile, la Ragione Sociale dell'Impresa/ Cooperativa Concorrente;
- devono essere espresse in lingua italiana o avere allegata idonea traduzione;
- l'offerta tecnica deve essere timbrata e firmata dal Titolare o legale Rappresentante dell'Impresa/ Cooperativa su ogni foglio, qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, cuciti o collegati stabilmente in altro modo è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina;

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, G.E.I.E. o contratto di rete non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il predetto raggruppamento, consorzi, G.E.I.E. o contratto di rete.

3.2 Contenuto della busta << C - Offerta Temporale >>.

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta temporale, intesa come l'indicazione dei giorni lavorativi a ribasso rispetto a quelli previsti dal capitolato di progetto, la quale dovrà essere corredata dal Cronoprogramma Lavori, diagramma di Gantt (sono ammessi tanti fogli A3 compilati su un'unica facciata, quanti ne necessita il diagramma) – inteso a dimostrare la successione e l'articolazione delle singole fasi e la congruenza della riduzione di tempo offerta – anche in ragione dei miglioramenti progettuali offerti – sviluppandosi, nella piena autonomia di appalto, l'evoluzione del cantiere secondo le proprie scelte autonome del potenziale appaltatore. Il diagramma dovrà evidenziare anche l'avanzamento progressivo dei lavori in termini di produzione economica.

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata.

Il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;

Si specifica – espressamente – che nella formulazione dell'Offerta Tempo e nel Cronoprogramma non dovranno mai essere presenti – a pena di esclusione dalla procedura di gara - riferimenti e/o indicazioni relativamente all'entità dell'offerta economica formulata e, quindi, qualsiasi considerazione di produzione ovvero incidenza della manodopera andrà rapportata al valore lordo dei lavori.

3.3 Contenuto della busta << D - Offerta Economica >>.

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le seguenti precisazioni:

- ❖ l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
- ❖ il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- ❖ il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento; se l'offerta è indicata come di ribasso ed è preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- ❖ fermo restando quanto previsto alla lettera e), il ribasso offerto è applicato all'importo a base di gara;
- ❖ il ribasso offerto:
 - e.1) è corredato obbligatoriamente, **a pena di esclusione senza la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio**, dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dell'incidenza **dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente**, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza predeterminati dalla Stazione appaltante già non soggetti a ribasso;
 - e.2) il ribasso offerto deve essere determinato valutando le spese relative *al costo del personale* sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello; a tal fine il concorrente deve attestare tale situazione con una apposita dichiarazione;
- ❖ **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
 - f.1) la sottoscrizione di cui alla lettera a) deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario, **a pena di esclusione**;
 - f.2) l'offerta economica deve contenere, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, **a pena di esclusione**. Tale dichiarazione di impegno può essere omessa nel caso in cui sia riportata nella documentazione amministrativa.

4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

4.1. Avvalimento (articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016)

Ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, **a pena di esclusione**:

- a) l'avvalimento è ammesso per il requisito di capacità tecnica; il concorrente, inteso sia come concorrente singolo che come raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, può avvalersi di un'impresa ausiliaria; per i lavori oggetto dell'appalto; l'impresa ausiliaria deve possedere e mettere a disposizione il requisito nella misura prevista;
- b) alla documentazione amministrativa di cui al Capo 2 devono essere allegati:
 - b.1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - b.2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:
 - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto **i mezzi e le risorse necessarie** di cui il concorrente è carente e di

cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;

- attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria;
- attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;

b.3) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in presenza dei predetti contenuti, in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avalimento, purché sia evidente ed inequivocabile la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile; nel caso di avalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all'impresa ausiliaria;

4.2. Riduzione della cauzione provvisoria (articolo 93, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016)

L'importo della garanzia provvisoria di cui al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara** è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, di cui all'articolo 93, comma 7, del d.lgs n. 50 del 2016.

Nel caso di riduzioni cumulabili, non è possibile sommare le varie percentuali di riduzione ed applicarle all'importo della garanzia, ma è necessario applicarle in sequenza (ad es. posto 100 il valore richiesto della polizza, se si è in possesso di un'ideale certificazione di qualità (riduzione del 50%) e di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS riduzione del 30%), la polizza non dovrà essere di importo pari a 20 (riduzione 50% più riduzione 30%) ma pari a 35 (prima si applica la riduzione del 50% e sul valore ottenuto si effettua la riduzione del 30%).

5. Reti di imprese e Contratti di rete.

In attuazione dell'art. 45, comma 2, lettera f), del d.lgs n. 50 del 2016 , le imprese concorrenti in reti di imprese devono dichiarare, a pena di esclusione:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
 - c.1) sono individuate quali esecutrici dei lavori;
 - c.2) mettono in comune i requisiti di cui al precedente Capo 2.3, se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1);
- d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Capo 2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica di cui al precedente Capo 2.3, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.

6. Cause di esclusione e soccorso istruttorio:

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui al comma 9, dell'art. 83, del dlgs n. 50/2016, richiesta a pena di esclusione dal bando e disciplinare di gara obbliga

il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore dell'ente appaltante della sanzione pecuniaria in misura *non inferiore ad €.* 271,46 (*uno per mille*), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

**PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in base a:

- elementi qualitativi
- elementi quantitativi

secondo i criteri di seguito descritti.

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente bando) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai seguenti elementi:

- valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA), per un massimo di 60 punti;
- valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA e OFFERTA TEMPO), per un massimo di 40 punti.

La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva incidenza:

| A. OFFERTA TECNICA (elementi qualitative) | | |
|---|--|----------------------|
| | Sub-Criterio | Punteggio max |
| A1 | <i>Interventi volti al miglioramento estetico, funzionale e della sicurezza dell'area esterna dell'edificio, finalizzati all'utilizzo della stessa per attività didattiche, motorie e ludiche degli alunni</i> | 20 |
| A2 | <i>Interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici (migliorativi e/o non previsti in progetto)</i> | 10 |
| A3 | <i>Cantierizzazione ed organizzazione generale del cantiere e della sicurezza</i> | 10 |
| A4 | <i>Miglioramento dei sistemi di centrale (riduzione ingombri delle apparecchiature dell'impianto di cogenerazione, collocazione meno invasiva della centrale tecnologica, ecc.)</i> | 20 |
| TOT MAX A | | 60 |
| B. OFFERTA TEMPORALE (elemento quantitativo) | | |
| | Sub-Criterio | Punteggio max |
| B1 | <i>Offerta tempo - cronoprogramma</i> | 15 |
| TOT MAX B | | 15 |
| C. OFFERTA ECONOMICA (elemento quantitativo) | | |
| | Sub-Criterio | Punteggio max |
| C1 | <i>Ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara</i> | 25 |
| TOT MAX C | | 25 |
| PUNTEGGIO TOTALE | | 100 |

In seduta riservata la commissione procederà all'esame dell'offerta tecnica di ciascun operatore

economico, da inviare come contenuto del Plico B da denominare "BUSTA B - OFFERTA TECNICA". All'interno della busta B bisognerà presentare gli elaborati relativi all'offerta tecnica, organizzandoli seguendo le sottosezioni corrispondenti agli elementi sopra riportati, per i quali la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà il relativo punteggio.

L'offerta tecnica dovrà essere ponderata sulla base dei seguenti sub-criteri:

Sub-Criterio A1

Interventi volti al miglioramento estetico, funzionale e della sicurezza dell'area esterna dell'edificio, finalizzati all'utilizzo della stessa per attività didattiche, motorie e ludiche degli alunni (Max 25 punti)

Ciascun Concorrente dovrà predisporre una relazione tecnica composta da un numero massimo di 5 pagine formato A4, nella quale saranno chiaramente illustrate le migliorie proposte e le tipologie dei lavori da realizzare non previsti nel progetto posto a base d'asta, indicandone dettagliatamente le motivazioni e le ragioni di opportunità e di pubblico interesse, nonché il perseguimento di una o di tutte le finalità che sono alla base del criterio (riqualificazione - sicurezza - fruibilità dell'area esterna; attività motorie – attività ludiche – attività didattiche da esercitare sull'area esterna ecc.).

Sono ammesse, inoltre, massimo 3 pagine formato A3 compilate su un'unica facciata, in cui riportare elaborati grafici (planimetrie, prospetti, sezioni, particolari costruttivi ed altri elaborati) ritenuti idonei a rappresentare compiutamente le eventuali proposte progettuali offerte, quali migliorative del progetto posto a base di gara.

Sub-Criterio A2

Interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici (migliorativi e/o non previsti in progetto) (Max 20 punti)

Ciascun Concorrente dovrà predisporre una relazione tecnica composta da un numero massimo di 5 pagine formato A4 in cui dovrà descrivere, in maniera dettagliata, le motivazioni delle migliorie proposte ed una chiara descrizione delle caratteristiche tecniche e prestazionali dei materiali da impiegarsi, in luogo (o in aggiunta) a quelli previsti nel progetto esecutivo posto a base di gara.

Sub-Criterio A3

Cantierizzazione ed organizzazione generale del cantiere e della sicurezza (Max 10 punti)

Ciascun Concorrente dovrà predisporre una relazione tecnica composta da un numero massimo di 3 pagine formato A4 in cui dovrà descrivere, in maniera dettagliata, le modalità di organizzazione e di controllo del cantiere, a seguito dello studio delle aree oggetto di intervento. Dovrà elencare le misure atte a realizzare un'efficace organizzazione operativa del cantiere stesso (accessi e viabilità interna, zona di carico/scarico, stoccaggio e smaltimento materiali di risulta, ecc.).

Saranno valutati positivamente gli interventi per ridurre l'interruzione dell'attività lavorativa all'interno degli ambienti interessati dai lavori – smobilizzo, nuova collocazione, risistemazione di mobili, scrivanie, documenti ecc – riduzione delle interferenze sulla circolazione veicolare e mitigazione degli impatti acustici in fase di cantiere e della diffusione delle polveri, accessibilità degli immobili oggetto dei lavori, miglioramento dei fattori di sicurezza per lavoratori e cittadini, miglioramento cura e pulizia del cantiere.

Sono ammesse, inoltre, massimo 3 pagine formato A3 compilate su un'unica facciata, in cui riportare elaborati grafici che consentano di individuare immediatamente la soluzione proposta in relazione alle aree oggetto di intervento.

Sub-Criterio A4

Miglioramento dei sistemi di centrale (riduzione ingombri delle apparecchiature dell'impianto di cogenerazione, riduzione degli spazi e collocazione meno invasiva della centrale tecnologica, ecc.) (Max 25 punti)

Ciascun Concorrente dovrà predisporre una relazione tecnica composta da un numero massimo di 3 pagine formato A4 in cui dovrà descrivere, in maniera dettagliata, le proposte migliorative in merito alla disposizione in pianta delle apparecchiature tecnologiche.

Sono ammesse, inoltre, massimo 3 pagine formato A3 compilate su un'unica facciata, in cui riportare elaborati grafici che consentano di individuare immediatamente la soluzione proposta in relazione alle aree oggetto di intervento.

L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata la quale attribuirà, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi sub-criteri un punteggio discrezionale ottenuto come il prodotto tra il punteggio massimo attribuibile al singolo sub-criterio e il coefficiente della prestazione dell'offerta k_i , variabile tra 0 e 1, ottenuto come la media aritmetica dei coefficienti parziali della prestazione dell'offerta k_{ii} espressi sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario:

$$k_i = \sum_n k_{ii}$$

con n corrispondente al numero dei componenti della Commissione di gara. La determinazione dei coefficienti k_{ii} da attribuire ai sub-criteri verrà effettuata sulla base della seguente tabella esplicativa:

| Giudizio | Coefficiente | Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento |
|---------------------|--------------|--|
| Eccellente | 1,0 | è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori |
| Ottimo | 0,8 | aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative |
| Buono | 0,6 | aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali |
| Discreto | 0,4 | aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio |
| Modesto | 0,2 | appena percepibile o appena sufficiente |
| Assente/irrelevante | 0,0 | nessuna proposta o miglioramento irrilevante |

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata, ai sensi dell'allegato G del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ex allegato B del DPR 554/99), con il metodo aggregativo-compensatore.

Pertanto, a ciascun concorrente ammesso alla gara viene assegnato, rispetto ai A.1), A.2), A.3) e A.4) un coefficiente della prestazione dell'offerta k_i , variabile da zero (0) a uno (1) rispetto al quale verrà ponderato il punteggio massimo P_{max-i} associato al singolo sub-criterio. Così facendo, il punteggio P_i attribuito al singolo sub-criterio è dato dalla seguente relazione:

$$P_i = k_i \cdot P_{max-i}$$

Indicando con $P_{A.1}$, $P_{A.2}$, $P_{A.3}$, $P_{A.4}$ i punteggi attribuibili all'offerta del generico operatore economico per i sub-criteri A.1), A.2), A.3) e A.4) il punteggio totale P_A da attribuire alla generica offerta tecnica sarà valutata come:

$$P_A = P_{A.1} + P_{A.2} + P_{A.3} + P_{A.4}$$

Sono ammesse tutte le Offerte Tecniche senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo. Pertanto, la Stazione Appaltante non applica alcuna soglia di sbarramento.

In caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente sarà attribuito inderogabilmente un punteggio "zero" nel confronto a coppie di cui al precedente punto a.1).

Nel caso un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte migliorative relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al predetto elemento di valutazione sarà attribuito inderogabilmente un punteggio "zero" nel confronto a coppie di cui al precedente punto a.1).

Nel caso un'offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal presente disciplinare di gara,

troveranno applicazione rispettivamente i precedenti punti a.2) e a.3).

In seduta pubblica la Commissione procederà all'esame dell'offerta temporale e dell'offerta economica, da inviare come contenuto delle buste C "BUSTA C - OFFERTA TEMPORALE" e D "BUSTA D - OFFERTA ECONOMICA". La busta C dovrà contenere il cronoprogramma delle lavorazioni offerto e il numero dei giorni lavorativi previsti dalla singola ditta, mentre la busta D la percentuale di ribasso offerta sulle lavorazioni.

L'offerta temporale dovrà essere ponderata sulla base del seguente sub-criterio:

Sub-Criterio B1

L'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione dovrà essere datata, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà contenere l'indicazione, in cifre ed in lettere, del numero di giorni naturali e consecutivi entro i quali il concorrente si obbliga ad ultimare i lavori e, quindi, il ribasso sui tempi indicati in progetto di 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi.

In merito all'assegnazione dei punteggi relativi al tempo d'esecuzione, sarà assegnato un punteggio massimo di 15 punti. Indicando con N_{max} il numero massimo di ribasso delle giornate lavorative previste rispetto alle giornate previste dal progetto in appalto e con N_i il numero delle giornate lavorative a ribasso previste dalla generica impresa, il punteggio P_i relativo al tempo d'esecuzione verrà attribuito ricorrendo alla seguente formula:

$$P_i = 15 \cdot \frac{N_i}{N_{max}}$$

Si precisa che secondo il progetto posto a base di gara le lavorazioni dovranno avere una durata massima di **450 gg** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Pertanto si precisa che il ribasso sui tempi progettuali previsti non potrà superare n. 100 giorni lavorativi, quindi N_i non potrà superare il valore di 100.

L'offerta economica dovrà essere ponderata sulla base del seguente sub-criterio:

Sub-Criterio C1

Ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara (Max 25 punti)

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara mediante l'utilizzo del modello predisposto dalla Stazione Appaltante, con le seguenti precisazioni:

- a) il foglio dell'offerta è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; non saranno ammesse offerte pari o in aumento;
- c) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- d) qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- e) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- f) il ribasso offerto relativo all'esecuzione dei lavori:
 - si applica ai prezzi delle lavorazioni e agli importi dei lavori;
 - è corredato obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'art. 95, c. 10 del D.Lgs. 50/2016, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori;
 - non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
 - g) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016:
- i. l'offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli

- operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
- ii. l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione della busta A.

L'offerta non dovrà presentare cancellazioni o abrasioni che non siano espressamente confermate dall'appaltatore mediante apposizione della propria firma.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. L'offerta avrà validità per 180 giorni, dalla data della presentazione, prorogabili.

La valutazione dell'offerta economica sarà eseguita applicando il metodo dell'interpolazione lineare, contenuta nelle linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n.1005 del 21 settembre 2016.

Pertanto, in merito all'assegnazione dei punteggi relativi all'offerta economica sarà assegnato un punteggio massimo di 25 punti. Alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso (ribasso più basso tra quelli pervenuti, indicato con R_{max}) verrà attribuito il punteggio massimo pari a 25 punti. Per l'attribuzione del punteggio P_i relativo all'offerta economica rappresentata dai restanti ribassi R_i verrà applicata la seguente formula:

$$P_i = 25 \cdot \frac{R_i}{R_{max}}$$

Qualora $R_i=0$, allora $P_i=0$, mentre per il concorrente che avrà presentato il maggiore sconto $P_i=25$.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato tramite un metodo multi-criterio riportato nelle linee guida ANAC: il metodo aggregativo-compensatore.

Esso si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. A ciascun candidato sarà, assegnato un punteggio sulla base della seguente formula, in relazione ai criteri A1, A2, A3, A4, B1 e C1:

$$P_i = V_{i1} * W_1 + V_{i2} * W_2 + V_{i3} * W_3 + \dots + V_{in} * W_n = \sum_{j=1}^n V_{ij} * W_j$$

dove

P_i = punteggio dell'offerta i-esima

i = offerta i-esima

V_{ij} = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo per l'elemento di valutazione j (variabile tra 0 e 1)

W_j = peso attribuito all'elemento di valutazione j, stabilito nel bando di gara. La somma di tutti gli elementi di ponderazione è uguale a 100.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta temporale + offerta economica) più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i criteri di cui sopra.

Relativamente all'offerta economicamente più vantaggiosa risultata prima in graduatoria, qualora i punti relativi ai criteri A, B e C siano tutti pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente disciplinare, la Commissione giudicatrice procederà alla verifica di congruità, ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 50/16.

In ogni caso la Stazione Appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Qualora l'offerta presenti un carattere anormalmente basso, sarà assoggettata alla procedura di verifica nelle forme di cui all'art. 97 del medesimo D.Lgs. n. 50/16, sulla base delle giustificazioni richieste e delle successive procedure previste dallo stesso articolo.

La richiesta di documentazione e l'eventuale convocazione saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal Concorrente nell'istanza di partecipazione – dichiarazione sostitutiva.

A seguito dell'analisi della documentazione la procedura si concluderà con dichiarazione di congruità o meno dell'offerta e successivamente la Commissione dichiarerà eventuale anomalia con esclusione dell'offerta che in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile procedendo all'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta non anomala. In tale caso la Commissione Giudicatrice procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte (riservandosi la facoltà, in alternativa, di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta) fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

All'esito del procedimento di verifica la Stazione Appaltante comunica le eventuali esclusioni di ciascuna offerta.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara:

La commissione di gara si riunirà *in seduta pubblica* per l'esame della *documentazione amministrativa*.

Terminata la fase dell'esame della documentazione amministrativa, la Stazione appaltante nominerà una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche.

I lavori della commissione giudicatrice saranno svolti *in seduta riservata*.

Terminata la fase riservata, la commissione di gara si riunirà nuovamente in seduta pubblica per l'esame dell'offerta economica, previa lettura dei punteggi riportati nelle offerte tecniche.

Ad ogni modo:

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno e l'ora fissati dal bando di gara per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:
 - a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti;
- b) il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare:
 - b.1) che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo o con commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
 - b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 50 del 2016, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorzio dalla gara ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del d.lgs n. 50 del 2016 ;
 - b.3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara;
 - b.4) l'adequatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;
- c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
- d) il soggetto che presiede la gara può sospendere la seduta qualora i lavori non possano proseguire

- utilmente per l'elevato numero dei concorrenti o per altre cause debitamente motivate; in tal caso fissa la data e l'ora di convocazione della nuova seduta pubblica per l'apertura dei plichi, rendendole note ai presenti;
- e) l'avviso di convocazione della predetta seduta pubblica sarà resa nota, con un preavviso di almeno due giorni sul sito della Stazione Unica Appaltante, all'<https://sua.provincia.crotone.it>.
- f.1) in tutti i casi di sospensione della seduta, da qualunque causa determinata: fissa, se possibile, la data e l'ora della nuova seduta pubblica per l'apertura delle offerte, le rende note ai presenti e provvede a farla comunicare ai concorrenti ammessi, con almeno due giorni lavorativi di anticipo;
- f.2) procede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della «Offerta economica» nella cassaforte la cui chiave è nella sua disponibilità;
- f) in deroga all'obbligo di pubblicità della seduta, può chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all'articolo 80, del d.lgs n. 50 del 2016.

3. Buste interne.

3.1. Apertura della busta interna «Offerta tecnica» e formazione della graduatoria provvisoria.

- a) la commissione di aggiudicazione nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 216, comma 12, del d.lgs n. 50, del 2016, in una o più sedute riservate procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne della «Offerta tecnica» all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri previsti; in determinate fasi dell'esame la commissione giudicatrice può farsi assistere da soggetti tecnici terzi (esperti nella materia oggetto dell'appalto o esperti in materia di procedure di gara ecc.) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione;
- b) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; al verbale sono allegate le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio risultante dal confronto a coppie.

1.1. Apertura della busta interna «Offerta economica» e formazione della graduatoria finale

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria, relativa alle offerte tecniche, constata l'integrità delle buste interne della «Offerta economica», contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, e procede alla loro apertura, e verifica:
- a.1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- a.2) la correttezza formale dell'indicazione delle offerte percentuali, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:
- b.1) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale dei ribassi offerti, in lettere, di ciascun concorrente;
- b.2) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse;
- b.3) all'assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri previsti;
- b.4) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche;
- b.5) a calcolare la soglia di anomalia;
- c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine:
- c.1) ad individuare, mediante un contrassegno distintivo oppure mediante annotazione a verbale, le offerte anormalmente basse (a norma di legge) ai fini della verifica di congruità;
- c.2) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
- c.3) a disporre, a seguire oppure in data e ora differite, in seduta riservata, la verifica di congruità

delle offerte, ai sensi degli articoli 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016 con le modalità di cui alla successiva lettera d);

- d) ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la Stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

4. Verbale di gara:

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del **punto IV.3.8) del bando di gara**, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, se giudicate pertinenti al procedimento di gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse avviene in seduta riservata e se concluso con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni.

5. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

a) *sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta economica, le offerte:*

- a.1) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento; oppure che recano l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere; oppure che non recano l'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente;
- a.2) che recano, in relazione all'indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
- a.3) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta sia subordinata o integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
- a.4) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;

b) *sono comunque escluse le offerte:*

- b.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 5, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
- b.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- b.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, ancorché non indicate nel presente elenco;
- b.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

6. Aggiudicazione:

a) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:

- a.1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
- a.2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);

b) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 5 e dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la Stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, può adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, assorbente l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria;

- c) ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
 - c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
 - c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, e.s.m.;
 - c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da altre disposizioni normative;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei motivi di esclusione, richiesti al **punto III.2.1) del bando di gara**, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
 - d.2) può revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- a) l'aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

7. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
 - a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
 - a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - a.3) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione dell'opera;
 - a.4) in relazione al Protocollo d'Intesa sottoscritto tra gli enti locali della Provincia di Crotone e la Prefettura di Crotone per il rafforzamento delle condizioni di legalità, la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere, in sede di stipula del contratto, le seguenti clausole (*requisito di esecuzione*):
 1. *La sottoscritta impresa aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata*

e che non si accorderà con altre partecipanti alle gare;

2. *La sottoscritta aggiudicataria si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;*
3. *La sottoscritta impresa aggiudicataria si impegna a denunciare immediatamente alle forze di Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi, o simili a determinate imprese – danneggiamenti furti di beni personali o in cantiere, ecc.).*

Qualora l'impresa si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole sarà considerata di non gradimento per la stazione appaltante che pertanto procederà alla rescissione del relativo contratto di appalto.

Analogamente, qualora la ditta aggiudicataria si rifiuti di sottoscrivere le su citate clausole di legalità, l'impresa sarà considerata di non gradimento per la Stazione Unica Appaltante che procederà a revocare l'appalto per assegnare il lavoro al secondo in graduatoria. Nel caso in cui anche il secondo in graduatoria si rifiuti di sottoscrivere le clausole di legalità, la Stazione appaltante procederà ad interpellare il terzo in classifica, e comunque procederà ad oltranza fino all'aggiudicazione dell'appalto .

La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, rendere un'apposita dichiarazione con l'indicazione delle imprese subappaltatrici, titolari di noli e di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati nonché i relativi metodi di affidamento, precisando che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – e che è consapevole, in caso contrario, che tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti. Pertanto l'impresa aggiudicataria non potrà dare in subappalto il servizio ad un concorrente che abbia partecipato alla presente procedura d'appalto.

L'aggiudicataria, sarà inoltre obbligata a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori;

a.5) ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e s.m., il concorrente, deve rendere apposita dichiarazione con la quale attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto" (*requisito di esecuzione*).

b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:

b.1) una dichiarazione cumulativa:

- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato

INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza (*se previsto*);

- b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

c) gli adempimenti di cui alla lettera a), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:

- c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese;
- c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione del servizio se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei servizi;

d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;

e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

PARTE TERZA

DOCUMENTAZIONE, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:

- a.1) sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 *e sottoscritte con firma digitale*;
- a.2) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura, firmata digitalmente da chi ha il potere di attestare la conformità all'originale;
- a.3) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete, aderenti al GEIE, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- a.4) la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme, sottoscritte con firma digitale;

- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce tutte le obbligazioni dichiarative del concorrente;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 45, comma 1, 80, comma 4, 83, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) *le comunicazioni* della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente il cui utilizzo sia stato autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 52 del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni;
- h) in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari, o imprese aderenti GEIE, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

- a) le richieste di chiarimenti sulla presente procedura di gara sono presentate mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione appaltante, compilando l'apposito "FORM" disponibile sulla Piattaforma;
- b) la Stazione appaltante riscontrerà le richieste di chiarimenti entro 6 (sei) giorni prima del termine stabilito per la scadenza delle offerte, a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile;
- c) il bando di gara, il disciplinare di gara, i modelli per la partecipazione alla gara e il progetto esecutivo sono disponibili all'interno dell'ambiente di gara sulla Piattaforma, accessibile dal sito <https://comuneamantea.gov.it>;
- d) salvo quanto disposto dai commi precedenti, tutte le comunicazioni tra gli operatori economici e la Stazione appaltante si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente, ai sensi dell'art. 52, del codice;
- e) in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari, o imprese aderenti al GEIE, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;
- f) in caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. Disposizioni finali

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;

- b) **supplente:** ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:
- sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
 - l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
 - l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- c) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 206 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Crotone, con esclusione della competenza arbitrale;
- d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il responsabile del procedimento;
 - d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e s.m.;
 - d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - d.6) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
- e) **procedure di ricorso:** contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Calabria, sede di Catanzaro, con le seguenti precisazioni:
- e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
 - e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla pubblicazione del bando di gara all'Albo Pretorio per cause che ostano alla partecipazione;
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
 - e.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata

negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;

- f) **accesso agli atti:** fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 e l'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
- f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
 - f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
 - f.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale;
- g) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
- g.1) il decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile;
 - g.3) il Capitolato speciale d'appalto;
- h) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro;
- i) in caso di anomalie riscontrate nel sistema telematico, la procedura potrà essere sospesa e i termini per la presentazione delle offerte prorogati.


Il Responsabile del procedimento
Ing. Francesco Lorello